
PERCORSO DI FORMAZIONE PER I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

Principi ed aspetti basilari della contabilità pubblica

Dott . Leonardo Falchetti

TUEL D. LGS. 267/2000 [...]

L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni
(fra le altre):

- attività di **collaborazione con l'organo consiliare** secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- [...] Nei pareri sono **suggerite all'organo consiliare** tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. **L'organo consiliare** è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
- **referto all'organo consiliare** su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni [...] l'organo di revisione **ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente** e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno.

Il Revisore entra nell'Ente Locale



T.U.E.L. - D. LGS. 267/2000

L'ORDINAMENTO

ISTITUZIONALE

ENTI LOCALI

Si intendono per Enti Locali

- ⇒ Comuni
- ⇒ Province
- ⇒ Comunità montane
- ⇒ Unioni di Comuni

I Comuni e le Province hanno **AUTONOMIA** statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché **autonomia** impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

La tendenza attuale → comprimere l'autonomia dei comuni?

Statuti comunali e provinciali.

I comuni e le province adottano il proprio statuto.

Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal TUEL, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le **attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio.** Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi[...].

Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le predette disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie.

REGOLAMENTI

Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, **per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.**

Nuovo articolo 239 TUEL comma 7

(come modificato dal D.L. 174/2012)

**Obbligo di parere dell'Organo di Revisione
sulle proposte di regolamento di contabilità,
economato-provveditorato, patrimonio e di
applicazione dei tributi locali**



ORGANI DI GOVERNO



Sono organi di governo del comune **il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.**

La legge n. 191/2009 (finanziaria per il 2010) - e legge n. 42/2010 (D.l. Enti Locali) - in materia di contenimento delle spese degli Enti Locali, **HA STABILITO la riduzione del 20 per cento del numero dei Consiglieri comunali e provinciali.**

Successivamente il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con L. 14 settembre 2011, n. 148 ha stabilito **un ulteriore ridimensionamento** del numero dei Consiglieri Comunali valido per i Comuni più piccoli (fino a 10.000 abitanti).

CONSIGLIO

Comuni per fasce demografiche	Numero consiglieri comunali (escluso il sindaco) dopo la riduzione del 20% operata dalla <u>legge 191/2009 (finanziaria 2010)</u>	Numero dei consiglieri comunali (escluso il Sindaco) dopo la riduzione operata dal <u>decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011</u>
più di 1 milione	da 60 a 48	48 ¹
da 500.001 a 1 milione	da 50 a 40	40 ¹
da 250.001 a 500.000	da 46 a 36	36 ¹
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	da 40 a 32	32 ¹
da 30.001 a 100.000	da 30 a 24	24 ¹
da 10.001 a 30.000	da 20 a 16	16 ¹
da 3.001 a 10.000	da 16 a 12	_____ ²
fino a 3.000	da 12 a 9	_____ ²
da 5.001 a 10.000	-	da 12 a 10 ³
da 3.001 a 5.000	-	da 12 a 7 ³
da 1.001 a 3.000	-	da 9 a 6 ³
fino a 1.000	-	6 ³

GIUNTA

Comuni per fasce demografiche	Numero massimo assessori comunali dal 2011 dopo riduzione del 20% dei consiglieri operata dalla legge 191/2009 (finanziaria 2010) (un quarto dei consiglieri computando il sindaco)	Numero degli assessori comunali dopo la riduzione operata dal decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011
più di 1 milione	12	12 ¹
da 500.001 a 1 milione	11	11 ¹
da 250.001 a 500.000	10	10 ¹
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	9	9 ¹
da 30.001 a 100.000	7	7 ¹
da 10.001 a 30.000	5	5 ¹
da 3.001 a 10.000	4	_____ ²
fino a 3.000	3	_____ ²
da 5.001 a 10.000	-	4 ³
da 3.001 a 5.000	-	da 4 a 3 ³
da 1.001 a 3.000	3	da 3 a 2 ³
fino a 1.000	?	? In considerazione della previsione normativa dell'articolo 16 del DL 138/2011 non è chiaro se i Comuni rientranti in tale fascia demografica avranno la Giunta.



Previsione	Riferimento Normativo
Nei Comuni fino a 1.000 abitanti non è più prevista la Giunta comunale, a partire dai rinnovi risultanti dalle elezioni amministrative della primavera 2012.	Art. 16, comma 17, lettera a), del decreto legge n. 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011; Circolare Ministero dell'Interno n. 2379 del 16 febbraio 2012.
I Comuni fino a 1.000 abitanti non sono soggetti ai vincoli del Patto di Stabilità.	Art. 16, comma 31, del decreto legge n. 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011.

DIETROFRONT SULLE PREVISIONI RELATIVE AGLI ASSESSORI NEI PICCOLI COMUNI

Dopo la sbandierata "dieta" ai danni dei piccoli Comuni che in nome della spending review avrebbero perso assessori e giunta comunale sotto i mille abitanti - è stato approvato un provvedimento che cambia le carte in tavola. Tra le novità la reintroduzione degli assessori anche nei piccoli Comuni (previsti nel numero di DUE) che, prima di tale modifica, sarebbero stati amministrati solo da una sorta di *primo cittadino factotum*.

Inoltre cambiano le tabelle per il computo degli assessori con l'unificazione delle fasce precedentemente indicate, e ora nei Comuni tra 1.000 e 10.000 residenti la squadra del sindaco sarà comunque composta da 4 membri.

PRESIDENZA DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI

1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni **con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un PRESIDENTE eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.** Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto **può** prevedere la figura del presidente del consiglio.
2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

-
3. **Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco** che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.
 4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una **adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri** sulle questioni sottoposte al consiglio.
 5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
-

Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di **COMMISSIONI** costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, *si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti*.

Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze **attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite**.

LA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE

Gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza.

La dichiarazione, da pubblicare annualmente, nonché all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute.



ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI

IL CONSIGLIO È L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO.

Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) **statuti dell'ente** e delle aziende speciali, regolamenti, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) **programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto**, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
-

e) organizzazione dei pubblici servizi, **costituzione di istituzioni e aziende speciali**, concessione dei pubblici servizi, **partecipazione dell'ente locale a società di capitali**, **affidamento di attività o servizi mediante convenzione**;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) **indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza**;

h) **contrazione di mutui** e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti sopraelencati non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

**Commissioni
consiliari:
esempio di
regolamento comunale**

stralcio statuto

ART.46

(Commissioni permanenti)

1. Il Consiglio si articola in Commissioni permanenti con competenza per materia.
2. I poteri, l'organizzazione, la pubblicità dei lavori delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento interno del Consiglio.
3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le Commissioni esercitano funzioni preparatorie degli atti e dei provvedimenti consiliari nonché funzioni di controllo sull'attività dell'Amministrazione Comunale, riferendo al Consiglio sull'attuazione dei piani, dei programmi e delle delibere, sull'attività della Giunta, sul funzionamento degli uffici comunali nonché degli Enti ed Aziende istituite o dipendenti dal Comune.
4. Le Commissioni, secondo le rispettive competenze, si avvalgono della consulenza di esperti esterni e di quanti altri, singoli cittadini o associazioni, ritengano opportuno, con le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio. Lo stesso regola i casi particolari nei quali è ammessa la partecipazione attiva ai lavori di cittadini e associazioni.
5. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto

stralcio regolamento consiglio comunale

Art. 38

Istituzione e competenze delle Commissioni consiliari permanenti

1. Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti, competenti per materia:
 - I – Affari istituzionali, incaricata di esprimere pareri sulle questioni interpretative delle disposizioni statutarie e regolamentari, di predisporre i regolamenti, di svolgere compiti istruttori e referenti sulle proposte di revisione dello Statuto e su quelle di redazione e modifica dei regolamenti;
 - II – Bilancio, finanze, tributi, personale e organizzazione generale, sviluppo economico, aziende municipali e servizi pubblici in concessione, convenzioni;
 - III – Assetto e utilizzazione del territorio, ambiente ed infrastrutture, demanio e patrimonio;
 - IV – Cultura, istruzione, turismo, sport e tempo libero, servizi sociali, igiene e sanità, mense e trasporti scolastici;
 - V – Controllo e garanzia, incaricata di esercitare le funzioni di cui allo Statuto.
2. Le Commissioni si riuniscono di norma nella sede del Comune. Su richiesta del Presidente della Commissione, per motivate e straordinarie ragioni, l'Ufficio di Presidenza può autorizzare che una seduta si tenga al di fuori della sede del Comune senza dar luogo a spese accessorie per l'amministrazione comunale.

COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE

La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti e **dalle leggi vigenti**

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, **anche** al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto **può prevedere** la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere

COMPETENZE DELLE GIUNTE

La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, **che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento;** collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

(previsione introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012)

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

I soggetti di cui sopra RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESI.

Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA (CENNO)

I dipendenti della Pubblica Amministrazione possono incorrere, qualora arrechino un danno patrimoniale alla propria amministrazione o ad un altro ente pubblico, nella responsabilità amministrativa.

Per "responsabilità amministrativa" si intende la responsabilità per i danni causati all'ente nell'ambito o in occasione del rapporto d'ufficio: affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere in sede di responsabilità amministrativa occorre che lo stesso, **con una condotta dolosa o gravemente colposa collegata o inerente al rapporto esistente con l'amministrazione**, abbia causato un danno pubblico risarcibile che si ponga come conseguenza diretta e immediata di detta condotta.

In poche parole le gestioni finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici non devono subire lesioni o pregiudizi. Se ciò avviene, chi ha arrecato il danno (**erariale**), in presenza dei presupposti di legge, deve risarcirlo

Per la responsabilità amministrativa è la **Procura della Corte dei Conti** a dover dimostrare la colpevolezza del presunto autore del danno all'erario.

Con l'espressione "responsabilità contabile" si intende invece (**cenno**) la responsabilità di quei soggetti che avendo avuto a vario titolo in consegna denaro, beni o altri valori pubblici, o comunque avendone avuto la disponibilità materiale, non adempiano all'obbligo di restituzione che a loro incombe (*riguarderebbe esclusivamente i c.d. agenti contabili*).

Esempi di responsabilità



- **STUDI INCARICHI E CONSULENZE (art. 6 comma 7 D.L. 78/2010):** dal 01/01/2011 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009. La violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
- **SPESE PER MISSIONI, ANCHE ALL'ESTERO (art. 6 comma 12 D.L. 78/2010):** dal 01/01/2011 la spesa annua non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nel 2009. La violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
- **Obbligo di pubblicazione provvedimenti di affidamento incarichi a collaboratori esterni** per tutte le P.A., con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico, dell'ammontare del compenso. **In caso di mancata pubblicazione l'erogazione del compenso costituisce illecito disciplinare e responsabilità erariale.**

Necessarie verifiche dei Revisori, con opportuni richiami alla normativa

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sindaco e il presidente della provincia nominano il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione.

Salvo revoca motivata, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato.

Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali *, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 * *abrogata d.l. 78/2010, con trasferimento delle relative funzioni al Ministero Interno.*

Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108 (*nomina Direttore Generale*), contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, **i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.**

Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale.

Il segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni **consultive**, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e **ne cura la verbalizzazione**;
- b) esprime il parere di cui all'articolo 49 Tuel, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
- c) **può rogare tutti i contratti** nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
- e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Segretario Comunale è figura di vertice dell'Organizzazione dell'ente e legato da un rapporto di dipendenza funzionale al Comune presso cui presta la propria attività e, più precisamente, **da un rapporto a forte connotazione fiduciaria con il Sindaco.**

Le funzioni del Segretario Comunale sono descritte dall'art.97 del D.Lgs 267/2000.

In particolare la funzione del Segretario **non è più** di controllo della legittimità dei singoli atti (**anche se vi sono ipotesi e segnali di un ritorno a controlli simili**), bensì di collaborazione, anche propositiva, nei confronti di tutta l'Amministrazione Comunale, affinché l'azione svolta dall'Ente sia conforme ai principi posti dall'ordinamento giuridico per il raggiungimento degli scopi prefissati dagli Amministratori.

L'abrogazione delle disposizioni sul parere di legittimità non preclude che il Segretario possa sempre esprimersi in sede consultiva, potendo intervenire sia nella fase procedimentale di formazione degli atti, sia nella fase decisionale, a richiesta o di propria iniziativa, a proposito di tutti gli aspetti giuridici legati ad un più efficace raggiungimento del fine pubblico.

Per questo motivo lo Statuto, il Regolamento o il Sindaco **possono**, in via straordinaria, disporre che il Segretario esprima dei pareri preventivi di legittimità o di conformità dell'azione amministrativa.

Al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di direzione nell'ipotesi in cui, nei Comuni di popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non siano stipulate convenzioni per la nomina del Direttore Generale, figura attualmente non consentita - da recenti normative - negli enti con popolazione inferiore a 100.000 abitanti.

La condanna dell'assessore si estende al segretario

Rientra tra i doveri di servizio del segretario comunale fornire pareri in materia di regolarità delle deliberazioni adottate, sussistendo la colpa grave per violazione dei doveri di servizio, in quanto con un minimo di diligenza si sarebbe evidenziata la natura illegittima e dannosa della deliberazione stessa. Il principio è contenuto nella sentenza n. 41 del 1° marzo 2013 della Corte dei conti, II Sezione giurisdizionale centrale d'appello.

In particolare, l'atto non rispettava il termine massimo per il conferimento di mansioni superiori, che secondo l'articolo 52 del dlgs n. 165/2001, può essere disposto nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili a dodici, nel caso in cui fossero state avviate le procedure per la copertura del posto vacante.

La norma non prevede, inoltre, alcuna proroga ulteriore, né per problemi nell'espletamento del concorso, né per altre cause giustificative.

La Corte dei conti evidenzia che tali norme erano espressamente richiamate nell'atto oggetto del ricorso in appello e pertanto si presume note alla giunta comunale, che procedeva nonostante tutto a conferire le mansioni superiori a un dipendente al quale erano già state conferite per oltre 24 mesi.

Sussiste, pertanto, la colpa grave degli assessori che hanno votato la deliberazione, in quanto con un minimo di diligenza avrebbero potuto evidenziare la natura dannosa e illegittima dell'atto adottato. La condanna si estende anche al segretario comunale che la Corte presume conoscesse

la normativa, sia per dovere d'ufficio, che per esperienza e per preparazione professionale derivante dalla categoria di appartenenza; nonostante ciò non fornì alcun parere sulla regolarità della deliberazione e verbalizzò la seduta senza osservazione alcuna. Il tutto in violazione dei suoi obblighi di assistenza giuridico-amministrativa (istruttoria e consultiva) agli organi di vertice dell'ente, in sede di adozione delle deliberazioni.

A fronte di un'evidente illegittimità, continua la Corte dei conti, la giunta decise di confermare le mansioni superiori senza il parere burocratico del segretario, senza effettuare tutti gli approfondimenti del caso, che sarebbero stati necessari.

Eugenio Piscino

—©Riproduzione riservata—

DIRETTORE GENERALE

Il sindaco e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, **possono** nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, **che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente**, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, **e che sovrintende alla gestione dell'ente, PERSEGUENDO LIVELLI OTTIMALI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA**. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2 lettera a) (*in tema di controllo di gestione*), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. **A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.**

La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia

La figura del direttore generale nei comuni, prevista dall'art. 108 del Tuel, è soppressa nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti.
(art.2, c.186, lett.d, legge 23 dicembre 2009, n. 191)

Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (*100.000 abitanti*) è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti (*100.000 abitanti*). In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Quando non risultino stipulate le predette convenzioni e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, **le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.**

**LE ULTIME NOVITA' LEGISLATIVE HANNO
AMPLIATO LA COLLABORAZIONE FRA**

REVISORI DEI CONTI



SEGRETARI COMUNALI



DIRETTORI GENERALI

Art. 147-bis TUEL Controllo di regolarità amministrativa e contabile

*(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d),
legge n. 213 del 2012)*

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al precedente comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

**Un esempio di trasmissione al
revisore del controllo di cui all'art.
147 bis TUEL**

**E' opportuno poi che il Revisore,
con proprio verbale, prenda atto
della trasmissione del controllo ed
esprima un giudizio sugli eventuali
rilievi contenuti.**

COMUNE di XXXXXXXXXXXXXXX
Controllo successivo di regolarità amministrativa
(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)
Verbale numero 2 del 04 dicembre 2013

II SEGRETARIO COMUNALE

Richiamati: [...]

Oggi alla presenza [...] sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) n.13 (tredici) determinazioni adottate dai responsabili di area nel secondo semestre 2013

Atti sorteggiati:

gli atti sorteggiati sono riportati nel verbale della procedura di estrazione che si allega al presente sotto la lettera A

Esito del controllo

Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e smi, la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti

RISULTANZE:

-tutti gli atti verificati non sono affetti da nullità e risultano legittimi e conformi alla normativa vigente.

Si ritiene ,comunque, di rilevare quanto appresso:

_L'atto n. 94 non risulta ancora pubblicato all'albo pretorio comunale

-le determinazioni n.244,249,304,347 devono essere munite dell'attestato di eseguita pubblicazione.

Si tratta di valutazioni che non inficiano la validità degli atti,ma attengono alla correttezza dell'operativa.

Conseguentemente, si invitano i dirigenti responsabili di Area che hanno prodotto i provvedimenti in esame a prendere atto delle valutazioni che precedono per quanto di competenza.

Copia del presente viene trasmessa ai responsabili di area , all'organo di revisione, al OIV/Nucleo di valutazione, al Presidente dell'organo consiliare.

il Segretario comunale

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Art. 147-quinquies. Controllo sugli equilibri finanziari

*(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d),
legge n. 213 del 2012)*

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione,

prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

LA DIRIGENZA NEGLI ENTI LOCALI

Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti.

Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.

Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- [...]

I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni sopra elencate possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Vari aspetti in tema di compensi – CCNL etc..

Uffici di supporto agli organi di direzione politica Art. 90 TUEL

*(informazioni richieste ai Revisori anche nei
questionario Corte Conti)*

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (che l'Ente Locale deve redigere ai sensi dell'art. 89 TUEL) può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

INCARICHI A CONTRATTO – art. 110 TUEL

(informazioni richieste ai Revisori anche nei questionario Corte Conti)

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, **negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni**, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. [...] **Negli altri enti**, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, **solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente**, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. [...]
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica[...]
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

INCARICHI A CONTRATTO – art. 110 TUEL

Problematiche di incompatibilità dell'art. 110 TUEL con il D.Lgs. 150/2009 (Decreto Brunetta) , che non ha modificato né richiamato l'articolo in oggetto.

Secondo la nuova disciplina, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro limiti percentuali definiti.